ALLEGATO 7. STUDENTI UDITORI E PERMANENZA A SCUOLA

Premessa

L'Istituto "L.B. Alberti", nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica, e al fine

- di venire incontro alle esigenze di orientamento delle famiglie e degli utenti,
- di favorire l'inclusione e la scolarizzazione di alunni in condizione di svantaggio
- di offrire opportune esperienze di sostegno ed orientamento per gli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi, di idoneità e di Stato

accoglie gli studenti in qualità di "uditori" secondo le seguenti disposizioni regolamentari.

Art.1 – Ammissione come uditore

L'Istituto, in via eccezionale e previa valutazione del caso, offre la possibilità di iscrizione come studenti uditori a coloro che ne facciano motivata richiesta scritta. Gli interessati non devono avere ancora compiuto il ventitreesimo anno di età e devono essere in possesso dei prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente per la frequenza scolastica.
L'ammissione della domanda e la scelta della classe che il richiedente frequenterà in qualità di uditore è decretata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere della Commissione Ri-Orientamento.
Lo studente uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno.

Art.2 – Diritti dell'uditore

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti.
Lo studente uditore ha la facoltà di sostenere le prove di verifica somministrate alla classe nella quale è inserito, ma non sarà soggetto a valutazione.

Art.3 – Doveri dell'uditore

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni imposte dal Regolamento d'Istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.
In caso di annotazione disciplinare, il Dirigente Scolastico potrà disporre la sospensione dalle lezioni. Nel caso il comportamento non adeguato si ripeta nel tempo o risulti particolarmente grave, il Dirigente Scolastico potrà disporre la definitiva esclusione dalle lezioni dello studente uditore.
Lo studente uditore è obbligato a sottoscrivere apposita polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Art.4 – Frequenza

L'uditore maggiorenne non è sottoposto ad obbligo di frequenza. Deve tuttavia concordare con il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) l'orario di frequenza settimanale e deve uniformarsi agli orari scolastici: l'ingresso in classe e l'uscita dalla stessa sono consentiti esclusivamente al suono della campanella.
L'uditore minorenne deve rispettare l'orario concordato al momento dell'ammissione. In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata deve necessariamente essere accompagnato da un genitore.
Non è prevista la giustificazione delle assenze giornaliere né delle assenze orarie.
La presenza a scuola, tuttavia, deve essere regolarmente registrata tramite il Registro elettronico, in ottemperanza alle norme sulla sicurezza.

Art.5 – Studenti maggiorenni

Gli studenti maggiorenni possono permanere a scuola oltre l'orario delle lezioni nell'area biblioteca interna ed esterna (tavoli e panchine) sotto vigilanza dei collaboratori scolastici assegnati al piano terra ala sud previa:

- Autorizzazione del Dirigente scolastico di un numero massimo di 25 studenti
- Individuazione studente responsabile per il gruppo dell'uso e della pulizia/riordino degli spazi
- Registrazione nominativi e classe in apposito registro